



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI

SEZIONE 52

SEZIONE

N° 52

REG.GENERALE

N° 5771/2015

UDIENZA DEL

04/11/2015 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BELLO | LUIGI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PICA | LEONARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'ORIANO | MILENA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

15-52-16

PRONUNCIATA IL:

4.11.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7.1.15 *

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5771/2015
depositato il 19/05/2015

- avverso la sentenza n. 7779/2015 Sez:20 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di NAPOLI

contro:
COMUME DI CASTELLAMMARE DI STABIA

proposto dall'appellante:

VIA SANTA MARIA LA SCALA 120 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA

difeso da:
AVV.

terzi chiamati in causa:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 31 80142 NAPOLI NA

REGIONE CAMPANIA
VIA S. LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

difeso da:

I.N.P.A. SPA
VIALE C. PAVESE N.60 00144 ROMA RM

* di es:

7.1.16

[Signature]

[Signature]



(segue)

SEZIONE

N° 52

REG.GENERALE

N° 5771/2015

UDIENZA DEL

04/11/2015 ore 09:30

AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA R. BRACCO 20 80133 NAPOLI NA

difeso da:
AVV.

Atti impugnati:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO TARSU/TIA 2008

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato il 24.7.2014 all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, ad Equitalia Sud s.p.a., al comune di Castellammare di Stabia, all'I.N.P.A. s.p.a. ed alla regione Campania, ha adito la Commissione tributaria provinciale di Napoli, per impugnare il preavviso di fermo notificatogli il 3.7.2014, quale atto funzionale al recupero coattivo, tra l'altro, di crediti tributari, portati da otto cartelle esattoriali, eccependo l'illegittimità dell'atto: 1) per l'omessa o irrituale previa notifica delle cartelle di pagamento e per la conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo, 2) per la mancata previa notifica dell'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, 3) per essere l'atto privo di indicazioni ed elementi essenziali (le causali dei crediti, i criteri di computo degli interessi, etc.), 4) per l'intervenuta prescrizione e/o decadenza, in mancanza di notifica di atti interruttivi, ed in particolare per l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione dei tributi locali vantati dal comune di Castellammare (ex art. 1 co. 163 legge n. 296/2006) e per la prescrizione del credito vantato dalla Regione per l'omesso pagamento delle tasse auto relative al 2007 (ex art. 5 co. 51 d.l. n. 953/1982), 5) per non essere dovute le spropositate somme richieste a titolo di Tarsu e Tares e quelle per l'imposta comunale sulla pubblicità, non essendo peraltro il contribuente legittimato.

Tanto premesso, ha invocato la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo e di insussistenza dei crediti.

Solo l'Agenzia delle Entrate, tra gli enti impositori, si è costituita per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso, stante la propria estraneità rispetto ai vizi propri di atti relativi alla riscossione.

L'agente della riscossione si è costituito per eccepire l'inammissibilità del ricorso (proposto avverso un atto non autonomamente impugnabile) e l'infondatezza dello stesso (stante l'intervenuta regolare notifica delle cartelle, entro i termini di decadenza e di prescrizione), oltre che per evidenziare la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti il merito della pretesa, producendo otto estratti di ruolo e documenti comprovanti la notifica delle cartelle.

Con ulteriore memoria il contribuente ha impugnato la documentazione prodotta dall'agente della riscossione per comprovare la ritualità della notifica delle cartelle, deducendo l'irrelevanza all'uopo del deposito di mere fotocopie delle relate di notifica e/o

degli avvisi di ricevimento, oltre tutto prive della certificazione di conformità agli originali, eccependo il mancato deposito delle cartelle, allegando l'illegittimità delle notifiche effettuate a mezzo posta direttamente da Equitalia e senza l'invio della raccomandata informativa allorchè eseguite con consegna a mani di persona diversa dal destinatario, specificando poi per ciascuna cartella le ragioni di nullità delle notifiche, anche per incertezze in ordine ai consegnatari ed al luogo di recapito

Il giudice adito, con sentenza n. 7779/20/2015 del 17.2-30.3.2015, ritenuta l'ammissibilità dell'impugnativa del fermo e sull'assunto che Equitalia Sud s.p.a., costituitasi, abbia fornito la prova della rituale notifica delle cartelle esattoriali di cui è causa e, quindi, dell'esistenza e della validità del titolo esecutivo posto a fondamento della misura cautelare e dei crediti, essendo ormai precluse le contestazioni sollevate in questa sede, valutato non necessario l'invio dell'avviso bonario e giudicato congruamente motivato il preavviso impugnato, ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite.

Con ricorso, notificato l'11.5.2015 ad Equitalia Sud s.p.a. ed agli altri enti impositori, il contribuente, ha proposto appello, per chiedere la riforma della sentenza, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su una serie di eccezioni, in ordine all'irregolarità sotto svariati profili delle notifiche delle cartelle esattoriali come documentate in giudizio, riproponendo le questioni all'uopo già dedotte in prime cure e deducendo altresì l'erroneità del mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in ordine alla carenza di informazioni del preavviso, alla decadenza e prescrizione e dei crediti, alla fondatezza delle pretese.

L'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e la regione Campania si sono costituiti per chiedere l'estromissione dal giudizio, stante l'estraneità rispetto a contestazioni concernenti la fase della riscossione.

L'agente della riscossione si è costituito per eccepire l'inammissibilità dell'appello, per carenza di specificità dei motivi e per la novità delle questioni sollevate; in ogni caso ha eccepito l'infondatezza del gravame, reiterando le considerazioni già svolte in prime cure e depositando gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle otto cartelle di cui è causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è ammissibile, essendo le censure analitiche e specifiche ed essendo state riproposte sostanzialmente solo eccezioni non esaminate o, comunque, sbrigativamente trattate dalla C.T.P.

2. Venendo ai motivi di gravame va osservato quanto segue.

Anzitutto, va evidenziato che effettivamente il primo giudice, a fronte delle contestazioni del contribuente in ordine alla validità delle notifiche delle cartelle, si è limitato a rilevare che l'agente della riscossione ha prodotto in atti la prova delle notifiche e che invano <<il ricorrente ha allora contestato la produzione di mere fotocopie, in un caso pure inconferente, ma non ha neppure contestato che le notifiche fossero affette da falsità o inesattezza>>.

Si duole di siffatta errata e striminzita motivazione l'appellante, deducendo il mancato e/o non puntuale esame delle plurime questioni sollevate in prime cure.

3. Seguendo l'ordine logico delle questioni riproposte, vero è che su quella preliminare dell'inesistenza della notifica delle cartelle, in quanto effettuata a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione, il primo giudice non si è affatto soffermato, tuttavia le deduzioni dell'appellante sul merito della riproposta questione sono del tutto prive di pregio.

Al riguardo è sufficiente segnalare che l'orientamento della S.C. è ormai consolidato nel senso che <<in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione>> (così Cass. 19.3.2014 n. 6395 e, da ultimo, 6.3.2015 n. 4567).

A fronte della riportata e condivisibile esegesi della norma *de quo*, invano, per sostenere il contrario, l'appellante richiama le pronunzie rese da alcuni giudici di merito.

4. Va, altresì, subito sgombrato il campo dall'ulteriore questione della mancata produzione in giudizio delle cartelle, senza cui non sarebbe possibile evincere a quali crediti si riferiscano.

Anche al riguardo è sufficiente richiamare il condivisibile insegnamento della S.C., che in un caso analogo a quello *de quo* ha affermato che *<<qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa>>* (così Cass. 13.5.2014 n. 10326). Pertanto, ancora una volta invano, a fondamento della propria tesi, l'appellante richiama pronunzie rese da una minoritaria giurisprudenza di merito.

5. Inoltre, l'appellante si duole della mancata esibizione degli originali delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento.

Anche a questo proposito è sufficiente richiamare il ben noto orientamento della S.C., cui si è conformato anche il primo giudice. Invero, non rileva affatto – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante – che la documentazione comprovante la notifica delle cartelle sia stata prodotta in copia, posto che, in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio deve essere specifico (cfr. Cass. 21.1.2004 n. 935, 14.3.2006 n. 5461), nel senso che va riferito ad una copia di esso concretamente individuata e non può consistere – come nella specie – nella mera negazione che, in via di principio, le fotocopie di un documento possano assumere efficacia probatoria, il che è in contrasto con l'articolo 2719 c.c., secondo cui i documenti presentati in copia hanno, di regola, la stessa efficacia di quelli originali.

Peraltro speciose si rivelano anche le ragioni addotte a fondamento della necessità di acquisire gli originali, ossia *<<a) per la presenza di cancellature e abrasioni e, soprattutto, per l'incomprensibilità dei dati delle persone che avrebbero ricevuto gli atti in luogo del destinatario; b) perché, essendo le relazioni separate dagli atti, non si comprende quale e se vi sia collegamento tra la notificazione e le cartelle>>*.

Ebbene, dall'esame degli atti emerge ampiamente che quasi tutte le cartelle (sei) risultano notificate con consegna a mani di Vitale Fortunata, madre del destinatario, che una cartella

risulta consegnata a mani del destinatario e che, infine, una cartella risulta consegnata alla moglie Cristina, sicchè pretestuose risultano le deduzioni in ordine alla difficoltà di identificazione dei consegnatari (sulla base dei documenti versati in atti).

Inoltre, il collegamento tra le relate o gli avvisi di ricevimento e le cartelle notificate è oltremodo agevole, attraverso i numeri identificativi delle cartelle riportati in ciascuna relata o negli avvisi di ricevimento, sicchè non si vede cosa altro sia possibile trarre dall'esame degli originali degli stessi.

6. Del pari inconsistenti sono le deduzioni concernenti l'illegittimità delle relate, in quanto apposte sul frontespizio delle cartelle notificate, essendo richiamata a sproposito la giurisprudenza concernente la notificazione, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, delle sentenze delle commissioni tributarie e trascurandosi che quelle di cui è causa sono invece conformi ai modelli ministeriali.

7. Infine, prive di pregio sono le ulteriori contestazioni in ordine alla ritualità delle notifiche.

Va premesso che l'agente della riscossione ha prodotto, sicuramente in questa sede, la documentazione comprovante la regolare notifica di tutte le otto cartelle di cui è causa, da cui risulta che le stesse sono state notificate a mani della madre del contribuente (sei), a mani della moglie (una) e a mani del medesimo destinatario (una).

Né può dubitarsi della utilizzabilità di documenti prodotti in questa sede, alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

A fronte di tale documentazione, nessun dubbio può sussistere in ordine alla infondatezza delle eccezioni svolte dal contribuente in primo grado e riproposte in questa sede.

Invano, infatti, è dedotto che, non essendo talora indicato il tipo e grado di parentela ed essendo illeggibile la sottoscrizione del consegnatario, non potrebbe identificarsi il <<familiare convivente>>. Come già esposto, l'identificazione dei consegnatari è sempre possibile, risultando ben sei cartelle consegnate a Vitale Fortunata, madre del destinatario, una alla moglie Cristina ed una mani proprie del destinatario.

Del pari irrilevante risulta il fatto che talora il recapito sia indicato <<via Scala>>, anziché <<via Santa Maria La Scala>> ovvero che il numero civico sia indicato come <<120>> anziché <<100>> o <<150>>, risultando pur sempre attestata la consegna a mani della Vitale Fortunata, madre e convivente del destinatario. Del resto, ancora recentemente, in casi analoghi, la S.C. ha avuto modo di affermare che <<l'avviso di ricevimento prova,

fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno>> (Cass. 31.7.2015 n. 16289).

8. Un discorso più articolato va compiuto con riguardo alla dedotta mancanza di prova dell'invio della raccomandata informativa, benché le cartelle siano state notificate dopo l'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e, comunque, con riguardo a quelle eseguite a mezzo posta, dopo la novella dell'art. 7 della legge n. 890/1982, ad opera dell'art. 36 co. 2-*quater* del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in legge n. 31/2008.

In punto di fatto risulta, effettivamente, incontroverso che, salvo che in un paio di occasioni, non è stata spedita al destinatario la cd. "*raccomandata informativa*", allorché ovviamente la consegna non è avvenuta a mani proprie del medesimo.

E' ben vero che, giusta la previsione di cui all'articolo 37 co. 27 lettera a), del D.L. n. 223/2006, che ha novellato l'art. 60 d.P.R. n. 600/73, introducendo al comma 1 la lettera b-bis, <<*se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata*>>.

Del pari, è noto che, in caso di notifica a mezzo posta, in via generale, <<*se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*>>.

Tuttavia, il mancato rispetto delle previsioni appena citate ugualmente non può indurre a far giudicare nulle le notifiche di cui è causa.

In buona sostanza, la novellata norma di cui all'art. 60 cit. (cui rinvia l'art. 26 ult. co. cit., che reca la disciplina della notifica della cartella) prevede che, nel caso in cui gli atti tributari siano consegnati a persona diversa dal destinatario, deve essere inviata a

quest'ultimo una "*raccomandata informativa*" che lo informi dell'avvenuta notificazione dell'atto.

Il tenore testuale della norma depone nel senso che l'adempimento della spedizione della raccomandata sta al di fuori del procedimento di notificazione. Stando alla lettera della norma, infatti, l'avviso serve a dare notizia della **già avvenuta notificazione**, per cui è evidente che questa si perfeziona prima, ed a prescindere, dall'invio della raccomandata.

L'esposta conclusione, del resto, emerge con chiarezza anche dal confronto con la norma dettata in tema di notifica a mezzo posta "per compiuta giacenza" (cfr. l'art. 8 della legge n. 890/1982, come novellato dal D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005), che pure prevede l'invio di una raccomandata informativa, ma <<del tentativo di notifica del piego>> (sic). E' evidente, cioè, che solo in questa ultima ipotesi (ossia in caso di notifica per compiuta giacenza) la spedizione della raccomandata informativa fa parte del procedimento di notificazione, che concorre a perfezionare, mentre nel caso di cui all'art. 7 novellato della legge n. 890/1982 (o nel caso previsto dall'art. 60 cit.) la spedizione della raccomandata non concorre affatto al perfezionamento della notifica.

Tuttavia, pur ammettendo che trattasi di adempimento esterno alla struttura della notifica, da parte di alcuni si sostiene che sia necessario a pena di validità della notifica. Tale opinione non può condividersi.

Invero, non si vede come sia possibile che un atto perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il suo scopo in base ad un *quid pluris* esterno.

La *funzione* della notificazione è quella di mettere l'atto a disposizione del destinatario, in modo da garantirgli la possibilità di conoscenza dello stesso. Occorre, però, chiarire che tipo di conoscenza è quella prevista dalla legge. Sebbene tenda a dare al destinatario la conoscenza effettiva, a ben vedere la notificazione si esaurisce nel realizzare la conoscibilità o, se si preferisce, una presunzione legale di conoscenza, effetto che in tanto è realizzabile in quanto possa essere riferito ad una fattispecie costitutiva, che sia stata posta in osservanza degli adempimenti che la legge prescrive come essenziali ed indefettibili. In definitiva, l'intento del legislatore, almeno di regola, non è quello di accertare che il destinatario abbia conoscenza effettiva dell'atto, ma quello di determinare la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, ossia la possibilità di una futura conoscenza. Quando il procedimento di notificazione si è perfezionato, cioè quando sono state esattamente adempiute tutte le

formalità prescritte, il legislatore ritiene che il destinatario possa conoscere l'atto: questa situazione viene denominata conoscenza legale.

D'altronde, quanto appena esposto è testualmente confermato dal tenore del novellato art. 149 co. 3 c.p.c., disposizione dettata in tema di notifiche a mezzo posta, ma valida in generale per qualsiasi forma di notificazione. Ad avviso di tale norma <<la notifica si perfeziona, (...) per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto>>.

Da quanto premesso discende che, se la notifica si perfeziona al momento della consegna del piego ad una delle persone abilitate a riceverlo (ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), ne consegue che, per effetto di tale consegna, si determina la conoscenza legale dell'atto in capo al destinatario e che l'eventuale omissione di un ulteriore adempimento (la spedizione della "raccomandata informativa" dell'effettuata notifica) non incide sul perfezionamento e neanche sulla validità di tale notifica, non potendo far venir meno il già conseguito effetto di conoscenza legale.

Del resto, la legge prevede la spedizione di un avviso per raccomandata, ma non sancisce esplicitamente la nullità della notifica per il caso che l'avviso non sia inviato (cfr. artt. 156 e 160 c.p.c.). Nè la notifica può considerarsi nulla per mancanza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo (la conoscenza legale), in quanto tale scopo si consegue prima ed a prescindere dall'invio della raccomandata (arg. ex art. 156 co. 2 c.p.c.).

Posta in questi termini, sembra che ci si trovi dinanzi ad una norma "imperfetta" (nel senso che è sprovvista di sanzione) o meglio "quasi perfetta", posto che dalla sua violazione sembra discendere solo una mera irregolarità o, al più, la responsabilità degli agenti notificatori.

A ben vedere, il legislatore ha inteso imporre una particolare cautela, onde assicurare il maggior grado possibile di certezza dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica.

Ciò vuol dire che tutte le volte in cui abbia rilevanza non già la conoscenza legale (come di regola), ma la conoscenza effettiva dell'atto notificato, l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 60 co. 1 lett. b-bis cit. (o di quello di cui all'art. 7 ult. co. novellato cit.) può venire in rilievo e può valere a corroborare la prova della mancata conoscenza.

In buona sostanza, la mancata spedizione dell'avviso e, quindi, la mancata conoscenza effettiva di un atto da parte del destinatario può rilevare ai fini di una richiesta, ad esempio, di rimessione in termini, ma non può valere *tout court* a comportare la nullità della notifica.

Né la suesposta conclusione deve apparire peregrina, posto che nell'ambito del processo civile, per portare solo qualche esempio, la mancata conoscenza effettiva di un atto da parte del destinatario può rilevare ai fini della richiesta di una rimessione in termini ex artt. 153 co. 2 e 294 c.p.c. ovvero per consentire un'opposizione tardiva ex artt. 650 o 668 c.p.c. (che espressamente hanno riguardo anche alle ipotesi di irregolarità della notificazione) o per giustificare l'ordine di rinnovazione della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. o di quella della intimazione di licenza o di sfratto ex art. 663 co. 1 c.p.c. (ossia in tutti quei casi in cui, a prescindere dalla nullità della notifica, è imposto al giudice di valutare se l'intimato abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto) o per fissare una nuova udienza di audizione delle parti nell'ambito del processo esecutivo (ex art. 485 c.p.c.), etc..

In altri termini, l'omessa spedizione della raccomandata non comporta la nullità della notifica, tuttavia può rilevare allorquando, oltre alla conoscenza legale, il legislatore attribuisca importanza anche alla conoscenza effettiva. Ovviamente, l'omissione di cui trattasi rileva se e nella misura in cui per effetto del mancato avviso possa giudicarsi compromessa la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Al riguardo, per portare un solo esempio, deve ritenersi che in caso di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, laddove sia mancata la spedizione dell'avviso, il giudice non possa ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notifica della citazione e che, tanto meno, il giudice di appello possa ordinare la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Piuttosto l'omissione può consentire la rimessione in termini del contumace ex art. 294 c.p.c., ove possa considerarsi quale evento (a lui non imputabile) che ha impedito la costituzione.

Non è superfluo ricordare, a questo proposito, che la disposizione di cui trattasi è anche letteralmente identica a quella dell'art. 139 co. 4 c.p.c., per il caso di consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario al portiere o al vicino di casa (*<<l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata>>*) e che l'art. 139 cit. è stato sempre interpretato nel senso che l'invio della lettera raccomandata integra una semplice partecipazione di notizia di un atto già perfetto, irrilevante ai fini della determinazione del momento in cui la notificazione può ritenersi compiuta e la cui mancanza costituisce una mera irregolarità, non comportante nullità (v. da

ultimo Cass. n. 15315/2006: <<In tema di notificazioni, con riferimento alla notificazione mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dello stesso articolo, non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 cod. proc. civ.>>; conf., tra le altre, Cass. n. 7816/2006; 7349/2003; 9329/1997; 4191/1989; 665/1988; 1581/1983).

E' vero che, recentemente, la suddetta interpretazione, con riguardo alla notifica a mani del portiere, è stata posta in discussione da alcune pronunzie della Cassazione.

Talora, infatti, si è affermato che, in caso di notifica con consegna al portiere, la mancata spedizione della raccomandata comporterebbe non una mera irregolarità, ma la nullità della notifica, per le stesse argomentazioni poste a sostegno della pronuncia resa da Cass. S.U. 13.1.2005 n. 458, secondo cui, anche se la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 cit., si perfeziona con la spedizione della raccomandata, tuttavia la ricevuta di ritorno della raccomandata (la cd. cartolina verde) è necessaria e va allegata all'originale dell'atto, al fine di dimostrare che l'atto notificato è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. 6.5.2005 n. 9510), trascurando, però, il diverso meccanismo che conduce al perfezionamento della notifica nelle due fattispecie.

Altre volte, si è affermato che la nullità discenderebbe dalla importanza della formalità dell'avviso, formalità necessaria in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell'atto a mani del portiere o del vicino in luoghi diversi dall'ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario (Cass. 30.6.2008 n. 17915) ovvero semplicemente che l'omessa spedizione della raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 30.4.2009 n. 7667). Trattasi, come è evidente, di argomentazioni poco meditate o non condivisibili, se non meramente tratative (Cass. n. 1366/2010; n. 19366/2013) per cui non sembra che le stesse possano dar luogo ad un vero *revirement* giurisprudenziale.

D'altronde, anche in una recente pronuncia, in tema di notificazione a mani del portiere degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890/1982, la S.C. ha affermato che la notificazione è nulla se l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata, limitandosi però ad evidenziare solo che ciò discenderebbe dal fatto che <<il legislatore, evidentemente, poiché

l'atto da notificare non viene, in questo caso, consegnato materialmente al portiere dall'ufficiale giudiziario, bensì dall'agente postale, ha creduto opportuno introdurre un ulteriore sistema di garanzia per il destinatario>> (così Cass. 4.12.2012 n. 21725).

Non pare, però, che questa conclusione tenga in adeguata considerazione il fatto che, fintantoché la spedizione della raccomandata non assume al ruolo di requisito formale indispensabile, la sanzione della nullità è ingiustificata (cfr. art. 156 co. 2 c.p.c.).

Del resto, al di là dell'art. 139 cit., nel nostro ordinamento processualcivile anche l'art. 660 ult. co. c.p.c. (secondo cui <<l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata>>) fa riferimento all'"effettuata" (ossia "avvenuta") notificazione e prevede che di ciò si dia avviso al destinatario. Ebbene, è noto che anche in caso di omissione di detto avviso informativo la giurisprudenza non discorre affatto di nullità, ma si limita ad affermare che <<in tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia **effettiva conoscenza** dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato>> (così, ex pluris, Cass. 15.6.2004 n. 11289) e che l'omissione dell'adempimento giustifica l'ammissibilità dell'opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668 c.p.c. (cfr. *amplius* Cass. 7.3.1995 n. 2618), la quale come è noto è consentita anche quando la mancata tempestiva conoscenza è imputabile ad una **irregolarità** della notificazione.

Insomma, piuttosto che di nullità della notifica, si è discusso di "inidoneità" a produrre gli effetti, specie allorché l'atto da notificare vale quale *provocatio ad opponendum*, e si è reputata giustificata una sorta di allargamento delle maglie della rimessione in termini.

In definitiva, ad avviso di questo giudice, se è vero, come è vero, che la spedizione dell'avviso vale solo a ridurre lo scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza presunta, l'omissione in tanto può rilevare in quanto possa venire in rilievo la conoscenza effettiva.

Ne consegue, ai fini della presente decisione, che in caso di mancata spedizione dell'avviso non può affatto reputarsi nulla la notificazione della cartella nei riguardi del destinatario (e, conseguentemente, inefficace l'iscrizione a ruolo), posto che la cd.

ricettizietà dell'iscrizione a ruolo è ispirata pur sempre al principio della cd. conoscenza legale.

Pertanto, a torto si duole l'appellante della gravata decisione. Invero, nella specie sussiste il presupposto (la notificazione della cartella esattoriale e la conseguente esecutorietà del ruolo) atto a fondare la legittimità della riscossione coattiva e del preavviso di fermo, nonché a comprovare la persistenza della pretesa.

A sproposito, inoltre, sono invocate la prescrizione e/o la decadenza, essendo state notificate le cartelle esattoriali ed interrotti i relativi termini.

Del resto, anche a voler ritenere che – stante la mancata spedizione della raccomandata informativa – il contribuente abbia diritto ad una sorta di rimessione in termini, per recuperare l'esercizio del mezzo di tutela esperibile avverso la cartella, sta di fatto che le contestazioni concernenti il merito delle pretese azionate sono del tutto generiche.

Inoltre, neanche va sottaciuto che nessuna tempestiva contestazione risulta giammai sollevata, neanche in relazione alla cartella che risulta notificata a mani proprie e rispetto a quelle per le quali risulta spedita la raccomandata informativa, il che vale a convincere della speciosità delle doglianze dell'odierno appellante.

In definitiva, non è vero che il fermo sia illegittimo per la mancata previa notifica delle cartelle esattoriali.

Per le considerazioni svolte l'appello va rigettato.

Le spese di lite del presente grado vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, della reciproca soccombenza su talune delle questioni, del ritardo con cui l'Equitalia ha dato completa prova della bontà delle proprie ragioni, della peculiare e articolata materia del contendere, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali di cui si è dato conto in motivazione.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, pronunciando sull'appello in epigrafe, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

rigetta l'appello;

dichiara compensate le spese del presente grado.

Così deciso a Napoli il 4.11.2015

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

